Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSAT 07
DEL 08 NOVEMBRE 2016

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Francesco Giarrusso, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 08 novembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 16 /A
A.S.D. REAL SIRACUSA BELVEDERE (SR) avverso ripetizione gara ed ammenda di € 100,00 - Campionato Allievi Regionali Girone "E" Gara: Real Gela/Real Siracusa Belvedere del 15/10/2016 – C.U. n.105/30sgs del 19/10/2016

Con appello inviato a mezzo raccomandata a.r. del 27/10/2016 l'A.S.D. Real Siracusa Belvedere impugna non solo la sanzione dell'ammenda ma anche la decisione di ripetizione della gara sostenendo, qui in sintesi, che seppur è vero che il direttore di gara ha commesso una serie di errori nel sospendere l'incontro, puntualmente rilevati dal Giudice Sportivo Territoriale, questi avrebbe dovuto omologare il risultato conseguito in campo a quel momento. Infatti la disposta ripetizione della gara penalizza oltre modo l'appellante, sia nel punteggio acquisito e sia da un punto di vista economico.
In via subordinata l'appellante chiede che nel caso in cui la Corte adita dovesse confermare la ripetizione della gara, questa venga disputata a porte chiuse ed in località a lei più vicina al fine di evitare ulteriori rilevanti costi.
Per quanto attiene la sanzione dell'ammenda la Società appellante ne chiede la revoca, poiché ritiene che sia non solo ingiusta ma anche illegittima, non essendo responsabile dell'ordine pubblico e gravando tale onere sulla Società ospitante e perché i suoi atleti non avrebbero partecipato ad alcuna rissa che, peraltro, non si è mai verificata.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, preliminarmente che il gravame è inammissibile perché i relativi motivi sono stati inviati in data 27/10/2016 e cioè oltre i sette giorni dalla pubblicazione del C.U. di riferimento, avvenuta in data 19/10/2016.
E ciò senza tuttavia sottacere che il primo motivo di reclamo sarebbe risultato palesemente infondato atteso che la gara in questione ha avuto termine anzitempo per un evidente errore tecnico del direttore di gara (come confermato dalla stessa reclamante); con la conseguenza che la gara non può che essere ripetuta, apparendo inoltre ingiustificata la richiesta di ripetizione in campo neutro, nulla emergendo dalla lettura degli atti ufficiali che possa supportare tale deliberazione.
Così come palesemente infondata sarebbe apparsa l'impugnazione della sanzione dell'ammenda, essendo stata comminata all'appellante a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati così come risultante dal referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento n.17/A
A.C.D. CITTA' DI CINISI (PA) Avverso squalifica fino al 15/02/2017 - calciatore sig. Guido Biondo - Campionato di 1^ categoria girone "A" - Gara: Don Bosco Partinico/Città di Cinisi

del 16/10/2016 - C.U. n. 109 del 19/10/2016.

Con rituale e tempestivo appello l'A.C.D. Città di Cinisi impugna la delibera del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, chiedendo in via principale che il sig. Guido Biondo venga dichiarato estraneo ai fatti con conseguente annullamento della squalifica così come inflitta ed in via subordinata che sia ridotta detta squalifica, nella misura che sarà ritenuta equa.
In buona sintesi la Società appellante sostiene che il proprio calciatore non ha mosso alcun passo verso il Direttore di gara, né tanto meno avrebbe tenuto una ripetuta condotta violenta in suo danno.
Quanto sostenuto sarebbe comprovato da alcune immagini video che sarebbero state caricate sul social network "Youtube".
Pertanto, ai fini istruttori, l'appellante chiede che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per un verso visioni il video indicandone, a tal fine, il link e che per altro verso ammetta prova testimoniale con lo stesso Direttore di gara.
All'udienza odierna, avendo la società appellante fatto tempestiva richiesta di audizione, è comparso il difensore di quest'ultima, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha insistito nelle nelle relative richieste istruttorie e nelle conclusioni ivi proposte.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, dichiara inammissibile la richiesta di visione del video ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 del C.G.S., sia perché il video non pare offrire quella piena garanzia tecnica e documentale voluta dalla norma stessa, ma anche perché non si verte in materia di scambio di persona; così come deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di prova testimoniale con il Direttore di gara, ostandovi sul punto il disposto di cui all'art. 34 comma 5 del C.G.S.
Nel merito, letto il rapporto dell'Ufficiale di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, la Corte rileva, per quello che qui interessa, che al 24' del 2° tempo il n. 1 del Città di Cinisi sig. Guido Biondo, a seguito della concessione di un calcio di rigore avverso la sua squadra, si faceva incontro all'arbitro con fare minaccioso ed aggressivo urlandogli contro delle frasi dall'evidente tenore irriguardoso. Successivamente il predetto calciatore afferrava la divisa del direttore di gara all'altezza del petto e lo strattonava più volte, costringendolo anche ad arretrare di qualche metro.
Ciò posto, quanto sostenuto in punto di fatto dalla reclamante non trova pieno riscontro negli atti ufficiali di gara. Pur non di meno, a parere di questa Corte, la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure deve essere rideterminata in termini più equi, così come da dispositivo, dovendosi tenere conto sia del fatto che quanto commesso dal sig. Biondo è avvenuto in unico contesto e, peraltro, non ha determinato alcuna conseguenza in danno del direttore di gara, sia della giurisprudenza di questa Corte per casi analoghi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina a tutto il 31/12/2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Guido Biondo
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n. 18/A
F.C.D. CITTA' DI CASTELLANA (PA) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Roberto Giunta - Campionato 1^ Categoria Girone "H" Gara: Città di Castellana/Spartacus del 23/10/2016 – C.U. n. 116 del 26/10/2016

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato la Società F.C.D. Città di Castellana impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il proprio calciatore dopo avere ricevuto la seconda ammonizione ha espresso solo il proprio

disappunto per il provvedimento disciplinare subito, senza assumere un atteggiamento oltraggioso o minaccioso verso il direttore di gara.
Pertanto in ragione delle superiori considerazioni ne chiede la rideterminazione in termini più equi.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che al 16' del 2° tempo il calciatore sig. Roberto Giunta è stato espulso per doppia ammonizione.
Lo stesso al momento della notifica del provvedimento disciplinare "*inveiva"* nei confronti dell'arbitro rivolgendogli delle frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso.
Ciò posto il gravame può trovare parziale accoglimento con conseguente rideterminazione della sanzione così come da dispositivo atteso che il comportamento del calciatore in questione è avvenuto in unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Roberto Giunta.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 19/A
A.S.D. PRO CALCIO FICARAZZI (PA) avverso ammenda di € 400,00 ed avverso squalifica per tre gare dei calciatori sigg. Francesco D'Amore, De Luca Emanuele, Pancaro Gioele, Randazzo Antonino, Schifaudo Pietro, Troia Alessio - Campionato Giovanissimi Regionali Girone "C" Gara: Don Carlo Misilmeri/Pro Calcio Ficarazzi del 22/10/2016 – C.U. n.117/35sgs del 27/10/2016

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato la Società A.S.D. Pro Calcio Ficarazzi impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che i propri sostenitori erano nella quasi totalità assenti e che eventuali comportamenti antiregolamentari non sono sicuramente addebitabili a questi ultimi e quanto avvenuto, comunque, è da addebitare esclusivamente alla società ospitante.
Per ciò che attiene, invece, al comportamento dei calciatori sostiene che i sig.ri Troia (n.3) e Pancaro (n.12) nulla hanno commesso in quanto il primo è uscito dal terreno di gioco al 10' del 2° tempo, per cui al momento degli incidenti non era più in campo, mentre il secondo (trattandosi del portiere di riserva) non avendo mai preso parte all'incontro indossava ancora la pettorina per cui non poteva essere riconosciuto, per stessa ammissione del direttore di gara.
Per ciò che attiene gli altri calciatori raggiunti da sanzione disciplinare la reclamante ritiene che le sanzioni così come inflitte sono ingiuste, avendo questi ultimi posto in essere solo una azione difensiva a seguito del comportamento aggressivo posto in essere dai tesserati della consorella.
Pertanto in ragione delle superiori considerazioni l'appellante chiede, in via principale, che vengano annullate tutte le sanzioni a carico della società e dei propri tesserati; in via subordinata che le stesse vengano rideterminate, comunque, in termini più equi.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S., fa piena prova sia in ordine al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare sia in ordine al comportamento dei sostenitori, rileva che al termine del primo tempo il direttore di gara notava nello spiazzo antistante gli spogliatoio un soggetto non iscritto in distinta che indossava una felpa recante lo stemma del Pro Calcio Ficarazzi, il quale assumeva nei suoi confronti un comportamento protestatario ed offensivo.
L'arbitro riferisce, ancora, che a circa metà del secondo tempo notava che sugli spalti

avveniva una rissa tra i genitori presenti che si colpivano reciprocamente e si lanciavano contro degli oggetti.
Inoltre al termine della gara altro soggetto non identificato, che indossava una maglia della società Pro Calcio Ficarazzi, assumeva un comportamento protestatario nei suoi confronti.
L'arbitro, infine, rileva che una volta giunto nello spiazzo antistante gli spogliatoi fra i calciatori delle due squadre, avveniva un reciproco scambio di battute sarcastiche e questi, subito dopo, venivano a contatto dando così luogo ad una rissa che li coinvolgeva nella loro quasi totalità e che i dirigenti e gli allenatori di entrambe le società tentavano di sedare non riuscendovi perché nel frattempo una decina di spettatori appartenenti ad entrambe le società scavalcavano la recinzione partecipando anch'essi alla rissa.
In tale frangente riferisce, per quello che qui ci interessa, che riusciva a riconoscere tra i partecipanti alla rissa alcuni calciatori della Pro Calcio Ficarazzi e più precisamente il n. 1 sig. D'Amore Francesco, il n. 2 Antonino Randazzo, il n. 3 Alessio Troia, il n. 6 Emanuele De Luca il n. 8 Pietro Schifaudo (capitano) ed il n.12 Gioele Pancaro, che spintonavano e colpivano con calci e pugni i calciatori avversari.
Ciò posto il gravame può trovare solo parziale accoglimento con conseguente rideterminazione sia della sanzione dell'ammenda sia delle squalifiche a carico dei calciatori ad eccezione di quella comminata al capitano sig. Pietro Schifaudo poiché nei suoi confronti va applicata l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 73 delle N.O.I.F.
In particolare per quanto attiene la sanzione dell'ammenda, fermo restando che la società risponde oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori e dei propri tesserati, ai fini della determinazione (in termini più equi) si deve tenere conto non solo del fattivo comportamento tenuto dai dirigenti nel tentare di sedare la rissa sorta tra i calciatori ma anche della circostanza che non le può essere addebitata alcuna responsabilità in ordine all'invasione di campo da parte di una decina di spettatori avvenuta sempre al termine della gara in quanto la responsabilità dell'ordine pubblico compete alla società ospitante.
Per ciò che attiene la squalifica a carico dei calciatori si ritiene che la stessa, tenuto conto della giovane età degli stessi, debba essere contenuta in due gare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in € 300,00 l'ammenda ed in due gare la squalifica a carico dei calciatori sig.ri D'Amore Francesco, Randazzo Antonino, Troia Alessio, De Luca Emanuele e Pancaro Gioele.
Conferma la squalifica per tre gare a carico del capitano sig. Pietro Schifaudo.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 20/A

A.S.D. PACHINO (RG) avverso squalifica sino al 15/02/2017 calciatore sig. Giuseppe Di Pasquale; squalifica per quattro gare calciatore sig. Marcello Spadaro; squalifica per tre gare calciatori sig.ri Andrea Vizzini, Cristian Luciano e Michele Spataro - Campionato 1^ Categoria Girone "F" Gara: Atletico Scicli/Pachino del 23/10/2016 – C.U. n. 116 del 26/10/2016

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato la Società A.S.D. Pachino impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il rapporto dell'arbitro non sarebbe veritiero in quanto il proprio calciatore sig. Giuseppe Di Pasquale non colpiva il calciatore avversario in faccia ma alle spalle in occasione di una rimessa laterale, gesto non volontario ma riconducibile ad una ripresa di gioco anche se avvenuta in maniera *"inusuale"*. Peraltro, il calciatore in questione una volta avuta notificata l'espulsione, ritenendola ingiusta, allungava una mano verso il direttore di gara per "*fargli capire"* che stava assumendo una decisione errata e probabilmente quest'ultimo si è sentito spinto

così come lo stesso non avrebbe usato alcuna violenza in danno degli avversari ma si sarebbe limitato a difendersi dai calciatori avversari, allontanandoli, poiché questi ultimi gli si stavano avvicinando con fare "*certo non amichevole".*
Pertanto chiede che la sanzione inflittagli venga, in via principale, revocata e, in subordine, che sia comunque rideterminata in termini più equi, con conseguente revoca delle sanzioni amministrative inflitte.
Per quanto attiene le squalifiche a carico dei calciatori sigg. Spadaro Marcello e Luciano Cristian la reclamante così scrive:" *…nulla da dire per le squalifiche comminate al sig. Spadaro Marcello e Luciano Cristian, meritevoli per quello che hanno fatto…"* salvo poi chiedere, nelle conclusioni, la riduzione delle relative sanzioni.
Infine per quanto attiene alla squalifica a carico del calciatore sig. Michele Spataro l'appellante ritiene che la sanzione risulti eccessiva in relazione a quanto dallo stesso commesso mentre nulla dice per quanto attiene la squalifica inflitta al calciatore sig. Andrea Vizzini.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 33 comma 6 del C.G.S., inammissibile perché privo di qualsiasi motivazione l'appello relativo alle squalifiche dei calciatori sigg. Spadaro Marcello, Luciano Cristian e Andrea Vizzini.
Nel merito, letto il referto di gara che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, la Corte rileva che al 40' del 2° tempo il n. 6 sig. Giuseppe Di Pasquale è stato espulso perché scagliava con violenza il pallone in faccia ad un avversario. Appena mostrato il cartellino rosso, riferisce ancora l'arbitro, *"mi veniva addosso mettendomi una mano sul petto"*. Non contento di ciò il sig. Di Pasquale cercava di innescare una rissa spingendo diversi avversari assumendo, nel contempo, un comportamento oltraggioso e minaccioso non solo nei confronti del direttore di gara ma anche nei confronti dei calciatori avversari.
Al termine della gara il n. 11 sig. Michele Spataro applaudiva ironicamente il direttore di gara proferendogli nel contempo delle frasi dall'evidente tenore irriguardoso.
Ciò posto per quanto attiene la squalifica inflitta al sig. Spataro Michele ritiene questa Corte che la sanzione possa essere contenuta nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.
Per quanto attiene alla sanzione inflitta a carico del calciatore sig. Giuseppe Di Pasquale quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali con la conseguenza che il gravame, non può trovare accoglimento risultando la sanzione adeguata alle plurime condotte offensive poste in essere dal calciatore in questione.
Circa la sanzione accessoria ex art. 16 comma 4 bis C.G.S. deve dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto già revocata ex officio dal Giudice Sportivo Territoriale giusto quanto pubblicato sul C.U. n. 120 del 28/10/2016.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Michele Spataro confermando nel resto l'impugnato provvedimento, risultando l'appello in parte inammissibile ed in parte infondato.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 21/A
A.S.D. MERI' (ME) avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Nicola Maria La Spada - Campionato Promozione Girone "C" Gara: Merì/Gescal del 23/10/2016 – C.U. n. 116 del 26/10/2016

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato la Società A.S.D. Merì impugna la

sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il gesto posto in essere dal proprio calciatore non era diretto all'Ufficiale di gara ma si è trattato di un gesto di stizza nei confronti del calciatore avversario per un fallo appena subito.
Pertanto chiede che la sanzione venga rideterminata in termini più equi anche in ragione del fatto che si è trattato di un gesto isolato.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale letti i referti redatti dagli Ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che al 30' del 2° tempo il n. 7 sig. Nicola Maria La Spada è stato espulso perché subito dopo un contrasto si rialzava lanciando addosso all'AA1 della sabbia.
Ciò posto questa Corte ritiene che la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure sia congrua e, quindi, non suscettibile di alcuna riduzione in relazione al grave gesto posto in essere dal calciatore in danno dell'Ufficiale di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 22/A
A.S.D. ORLANDINA 1944 (ME) avverso squalifica fino al 30/04/2017 a carico del calciatore sig. Davide Faranda - Campionato 2° Categoria Girone "C" Gara Aluntina/Orlandina del 23/10/2016 – C.U. n. 116 del 26/10/2016

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato la A.S.D. Orlandina 1944 impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il calciatore non ha mai raccolto un cumulo di sabbia scagliandolo contro l'arbitro ma si si sarebbe limitato solo a scalciare il terreno in segno di dissenso ad una sua decisione tecnica e ciò mentre il direttore di gara era di spalle così come il predetto calciatore non avrebbe assolutamente profferito alcuna frase irriguardosa nei confronti dell'arbitro.
A tale fine chiede che venga disposta l'audizione del direttore di gara e vengano escussi come testi alcuni tesserati presenti all'accadimento dei fatti.
In ragione di quanto sopra chiede che la sanzione venga in via principale revocata o comunque rideterminata in termini più equi.
All'udienza odierna il Presidente della Società, avendone fatta tempestiva e rituale richiesta, ha illustrato i motivi di ricorso insistendo nelle circostanze e nelle conclusioni già rassegnate.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente rigetta la richiesta di prova per testi in quanto inammissibile poiché nel procedimento di appello, ai sensi dell'art. dell'art. 23 comma 7 del C.G.S. del CONI possono prodursi solo nuovi documenti.
Parimenti va rigettata la richiesta di audizione del Direttore di gara in quanto il referto risulta chiaro e privo di contraddizioni.
Nel merito, letto il rapporto redatto dall'arbitro che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, la Corte rileva che al 12' del 2° tempo il n. 4 sig. Davide Faranda è stato espulso perché dissentendo da una decisione tecnica appena assunta dal Direttore di gara raccoglieva da terra *"un cumulo di sabbia"* e glielo scagliava contro raggiungendolo tra volto e collo ed accompagnava tale gesto profferendo delle frasi dall'evidente tenore irriguardoso.
Ciò posto questa Corte rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; ciò non di meno si ritiene che la sanzione, così come inflitta dal Giudice di prime cure, debba essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo, tenendo conto che quanto posto in essere dal calciatore in questione è

avvenuto in unico contesto e che il gesto seppur grave non ha avuto, comunque, particolari conseguenze per il Direttore di gara

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 31/01/2017 la squalifica a carico del calciatore sig. Davide Faranda
Conseguentemente revoca la sanzione amministrativa di cui al comma 4 bis dell'art. 16 C.G.S. non ricorrendone i presupposti.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 23/A

U.S.D. EMPEDOCLINA (AG) avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, inibizione fino al 15/11/2016 del dirigente sig. Silvio La Porta e squalifica per una gara a carico del calciatore sig. Gianluca Scuderi - Campionato 1° Ctg Girone "A" Gara Libertas Marsala/Empedoclina del 02/10/2016 – C.U. n. 120 del 28/10/2016.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato la Società U.S.D. Empedoclina impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, con l'unico motivo esposto, che il reclamo proposto dalla consorella Libertas Marsala doveva essere dichiarato inammissibile non avendo rispettato le modalità previste dai commi 7 ed 8 dell'art. 29 del C.G.S. ed in particolare nell'avere omesso il preannuncio di reclamo.
Nulla è pervenuto da parte della resistente.
All'udienza odierna il rappresentante delegato della Società, avendone fatta tempestiva e rituale richiesta, ha illustrato i motivi di ricorso insistendo nelle conclusioni già rassegnate, depositando memoria illustrativa con relativo documento e chiedendo che vengano revocate tutte le sanzioni irrogate e ristabilito il risultato in campo.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rileva che nei giudizi dinanzi alla disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica trovano applicazione le norme di cui al titolo VII del C.G.S. ed in particolare al caso in questione trova applicazione l'art. 46 del predetto codice il quale prevede che il preannuncio reclamo sia obbligatorio solo nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 29 del C.G.S., mentre per ciò che attiene alla posizione irregolare dei calciatori il comma 3 del medesimo articolo, in deroga alla previsione di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 29, prevede che i reclami "*debbono essere proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa…"* e ciò senza che sia necessario il preventivo preannuncio.
Ciò posto esaminati gli atti del procedimento e rilevato che la gara ha avuto luogo il giorno 02/10/2016 ed il reclamo risulta essere stato inviato a mezzo raccomandata a.r. in data 10/10/2016 e cioè il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza del termine (il 9/10/2016 era domenica), questo risulta essere tempestivo.
Peraltro non appare di alcun pregio quanto sostenuto nella memoria illustrativa, pur tardivamente depositata, in quanto le norme ivi richiamate alcune non sono conferenti (art. 29 comma 8bis C.G.S.) ed altre, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, sono confermative del corretto iter procedurale (art. 17 comma 1 e 5 C.G.S.).
Infine nulla avendo eccepito la società appellante circa la non regolare posizione del proprio tesserato, essendosi limitata ad una eccezione procedurale, lo stesso deve essere respinto risultando palesemente infondato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello perché infondato.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 24/A

A.S.D. MUSSOMELI (CL) Avverso squalifica fino al 05/12/2016 del tecnico sig. Renato

Maggio - Campionato Eccellenza Girone “A” - Gara Parmonval/Mussomeli del 22/10/2016 - C.U. n° 116 del 26/10/2016.

Con tempestivo appello l’A.S.D. Mussomeli, in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che il proprio tecnico, ha sì al termine della gara dissentito nei confronti del direttore di gara in ordine ad alcune decisioni tecniche assunte da quest’ultimo ma, pur adoperando delle espressioni “*”poco colorite”,* non è mai trasceso nelle minacce per cui chiede che la Corte voglia rideterminare la sanzione in termini più equi, anche in considerazione del fatto che l’episodio sarebbe avvenuto in unico contesto.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il rapporto degli ufficiali gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine dell’incontro il sig. Renato Maggio, tesserato quale allenatore per la società odierna reclamante, si avvicinava al direttore di gara profferendo nei suoi confronti delle frasi dall’evidente tenore offensivo e minaccioso.
Comportamento questo che cessava solo grazie all’intervento dei dirigenti della Parmonval.
In ragione di ciò quanto sostenuto in punto di fatto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta appare congrua e non suscettibile delle benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo (€ 130,00) versata.

Procedimento n. 25/A
A.S.D. NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO (TP) avverso l’omologazione della gara Real Unione - Nuova Sportiva del Golfo, disposta dal Giudice Sportivo Territoriale.
Campionato di 1^ categoria Girone “A” del 16/10/2016 - C.U. n.120 del 28/10/2016.

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo ha impugnato la decisione indicata in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore sig. Antonio Scilabra, inserito nella distinta della gara con il n. 17 ed utilizzato dalla società Real Unione nella gara in epigrafe dal 36’ del 2° tempo, non era, a quella data tesserato per la predetta società.
La suddetta circostanza è comprovata dalla stampa della lista *“Aggiornamento di posizione tesseramento”* elaborata dal sistema informatico della F.I.G.C, dalla quale il predetto calciatore risulta libero fino alla data del 20/10/2016.
In ragione di quanto sopra l’appellante chiede che questa Corte, in riforma del deliberato assunto dal Giudice Sportivo Territoriale, voglia assegnare gara perduta alla Real Unione, in relazione alla lamentata posizione irregolare del predetto calciatore.
Nulla risulta essere pervenuto dalla società Real Unione.
All’udienza odierna è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi di reclamo ed ha insistito nelle conclusioni già adottate.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale esaminati gli atti rileva che la richiesta di tesseramento del calciatore sig. Antonio Scilabra risulta essere stata inoltrata per via telematica dalla Real Unione data 01/10/2016 e questa è stata inserita dal competente Ufficio Regionale, con decorrenza dalla data di inoltro, solo in data 27/10/2016; ciò solo dopo il pagamento della somma di € 1,00 quale rimborso del costo dell’operazione.
Come questa Corte ha già avuto modo di specificare, dal punto di vista normativo il tesseramento dei calciatori è regolato dall’art. 39 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. per i quali la richiesta di tesseramento deve essere redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite

delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società.
La richiesta, inoltre, deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Il tesseramento, precisa ancora la norma, può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.
La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.
Detto norme si applicano anche al tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti giusto il richiamo specifico fatto dall'art. 40 del Regolamento della L.N.D.
E' evidente quindi che alla luce della superiore normativa il tesseramento non sarebbe valido e quindi non esplicherebbe effetti solo se venisse meno uno dei requisiti specificatamente indicati nell'art. 39 delle N.O.I.F.
Non rientrando il pagamento dei diritti dovuti alla F.I.G.C. tra le specifiche ostatività alla valida decorrenza del tesseramento risulta, quindi, del tutto infondato il proposto gravame avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale di omologare il risultato della gara.
E ciò senza sottacere che le risultanze del sistema informatico hanno solo una valore dichiarativo e giammai costitutivo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi di tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 26/A
F.C.D. CITTA' DI CASTELLANA (PA) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Davide Calistro - Campionato 1^ Categoria Girone "H" Gara: Vallelunga/Città di Castellana del 30/10/2016 – C.U. n. 130 del 03/11/2016

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato la Società F.C.D. Città di Castellana impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il proprio calciatore ha sì protestato nei confronti del direttore di gara e che, invitato da quest'ultimo a levarsi la casacca lo ha fatto "in maniera frettolosa e sicuramente nervosa", ma senza alcun intento di sfida. In ragione delle superiori considerazioni l'appellante chiede la rideterminazione della sanzione in termini più equi.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che al 10' del 2° tempo il calciatore sig. Davide Calistro è stato espulso perché si alzava dalla panchina e inveiva a gran voce e ripetutamente nei confronti dell'arbitro, proferendo frasi dall'evidente tenore offensivo.
Una volta espulso, si toglieva la maglia in modo irridente al fine di mostrare il numero e ritardava ad allontanarsi dal campo, tant'è che doveva intervenire anche il suo capitano. Allontanandosi continuava nel suo comportamento offensivo.
Ciò posto, quanto sostenuto in punto di fatto dalla reclamante non trova pieno riscontro negli atti ufficiali, mentre dal punto di vista disciplinare il comportamento del calciatore è riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S., aggravata dalla reiterazione, per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame

ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Davide Calistro.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 08/11/2016

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti